

N. 00537/2009 REG.SEN.  
N. 01472/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

BLU COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Guerrizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 40;

*contro*

il Comune di Leini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bertola, 2;

*nei confronti di*

I.C.I.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Nesca, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana, 14;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) quanto al ricorso:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente Blu Costruzioni S.r.l. dalla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 82 lettera b) (prezzo più basso per i contratti da stipulare a corpo) per la sistemazione e l'ampliamento del cimitero comunale di Leini, contenuto nel "Verbale di valutazione delle offerte e di

aggiudicazione lavori di realizzazione ampliamento cimitero comunale 1° lotto" del 27.10.08, indetti con il Bando di gara - provvedimento del Responsabile del procedimento unico datato;

- della relativa aggiudicazione provvisoria alla controinteressata I.C.I.M. S.r.l., anch'essa contenuta nel "Verbale di valutazione delle offerte e di aggiudicazione lavori di realizzazione ampliamento cimitero comunale 1° lotto" del 27.10.08;

- in quanto esistenti e al momento non conosciuti, degli eventuali provvedimenti di approvazione dei verbali di aggiudicazione provvisoria, nonché di aggiudicazione definitiva della medesima procedura;

- ove necessario e in via meramente subordinata, della lex specialis di gara (bando etc.) di cui anche alla Determina n. 543 del Responsabile del procedimento unico (settore lavori pubblici) datata 31.7.08 - 1.8.08;

il tutto come meglio precisato in prosieguo;

- di ogni atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se al momento non conosciuto;

per la seguente declaratoria del "diritto" della Blu Costruzioni all'aggiudicazione dell'appalto in questione;

per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patenti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi eventualmente in equitativa in corso di causa.

2) quanto ai motivi aggiunti:

della determinazione n. 781 del 25.11.2008, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Leini a partire dall'11.12.08 con cui il "Responsabile del Settore LL.PP" <Determina 1) Di approvare il verbale di aggiudicazione> i lavori per cui è causa e 2) <Di aggiudicare in via definitiva alla I.C.I.M. srl (omissis) i lavori in argomento (omissis)>, come precisato in prosieguo;

ove necessario del parere dell'avv. Carlo Angeletti espressamente richiamato nella determinazione n. 781 del 25.1.08 al momento non conosciuto;

nonché nuovamente ed in ogni caso

ove necessario e in via meramente subordinata, della lex specialis di gara (bando etc.) di cui anche alla Determina n. 543 del Responsabile del procedimento unico (settore lavori pubblici) datata 31.7.08 - 1.8.08;

il tutto come meglio precisato in prosieguo;

- di ogni atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se al momento non conosciuto;

per la seguente declaratoria del "diritto" della Blu Costruzioni all'aggiudicazione dell'appalto in questione;

per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi eventualmente in equitativa in corso di causa.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione per il Comune di Leini, con la relativa documentazione;

Vista la memoria di costituzione e comparsa della I.C.I.M. S.r.l.;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1013/08 del 6 dicembre 2008 e il decreto presidenziale ex art. 245, comma 3, d.lgs. n. 163/06 n. 1016/08 del 17 dicembre 2008;

Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente con l'ulteriore documentazione depositata dalle parti;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

La Blu Costruzioni srl partecipava alla gara di appalto bandita dal Comune di Leini per l'affidamento dei lavori di sistemazione e ampliamento del cimitero comunale, con aggiudicazione al prezzo più basso, ex art. 82 d.lgs. n. 163/06, mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.

La gara si svolgeva in due sedute: nella prima, del 2 ottobre 2008, la Commissione di gara riscontrava l'invio di 55 plichi ed ammetteva 44 offerte, motivando l'esclusione disposta per sei ditte e disponendo l'ammissione con riserva, con termine per integrare la documentazione fino al 22 ottobre 2008, per le rimanenti cinque; nella seconda seduta, del 27 ottobre 2008, previa definitiva riammissione di tre delle sei ditte ammesse con riserva, procedeva all'apertura dei plichi con le relative offerte, evidenziando il ribasso offerto da

ciascuna, indicato da qualche ditta con due decimali e da altre con tre decimali.

La Commissione di gara, quindi, provvedeva a calcolare il dieci per cento delle offerte valide ammesse (5.2) arrotondato all'unità superiore (6), escludeva fittiziamente dall'elenco 6 offerte di maggior ribasso e 6 offerte di minor ribasso, calcolava la media aritmetica dei ribassi percentuali delle restanti offerte, che risultava pari a 17,686%, calcolato sul numero di cifre decimali (tre) pari al numero dei massimi decimali indicati nelle offerte.

La medesima Commissione procedeva al calcolo degli scarti dei ribassi superiori alla media la cui sommatoria era pari a 5,287 (sempre calcolato su tre decimali) che diviso 20 dava il risultato di 0,264, il quale, sommato alla media sopra individuata di 17,686, fissava la soglia di anomalia a 17,950%. Risultavano escluse quindi tutte le ditte che avevano presentato offerte con ribassi pari o superiori al richiamato valore e risultava aggiudicataria provvisoria l'offerta della ICIM srl, con un ribasso (offerto) del 17,89%.

Con ricorso a questo Tribunale notificato il 26 novembre 2008 e depositato il giorno successivo, la Blu Costruzioni srl - rientrando tra le ditte escluse perché il suo ribasso di 17,95% risultava pari alla soglia di anomalia - sostenendo che l'individuazione della soglia in questione senza fermarsi al terzo decimale avrebbe consentito alla stessa di non essere esclusa e di aggiudicarsi la gara, perché la percentuale con quattro e più decimali portava ad un valore quantomeno di 17,9504% - chiedeva l'annullamento, previo provvedimento cautelare, dei provvedimenti indicati in epigrafe, oltre a formulare domanda di accertamento e risarcitoria, lamentando quanto segue.

“I. Sotto diversi profili: violazione, erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di calcolo della soglia di anomalia, nonché dell'art. 86 D.Lgs. 12.4.06, n. 163 – Eccesso e sviamento di potere, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio della massima partecipazione di concorrenti e di par conditio nelle gare di evidenza pubblica”.

La società ricorrente, precisando che la sua contestazione non era indirizzata alle modalità di calcolo dell'arrotondamento delle offerte dei singoli concorrenti in gara bensì alla modalità di calcolo dell'arrotondamento della soglia di anomalia, riteneva che la Commissione di gara si era arbitrariamente fermata al terzo decimale, così comportando la sua esclusione, laddove un qualsiasi numero di decimali superiore a tre, al contrario, avrebbe portato alla aggiudicazione nei suoi confronti.

In assenza di prescrizioni della legge di gara sul punto, un corretto metodo di calcolo avrebbe dovuto portare non a fermare a tre il numero di decimali ma a proseguire, comprendendo anche i successivi.

Poiché la c.d. “soglia di anomalia” rappresenta un valore matematico percentuale, essa sarà tanto più precisa quanto più sarà alto il numero dei decimali individuati, anche ai sensi dell'art. 86 d.lgs. n. 163/06 che mira ad individuare un valore quanto più esatto, oggettivamente determinabile e non approssimativo, così come statuito da recente giurisprudenza richiamata.

L'arrotondamento invece costituisce un'approssimazione e per sua stessa natura conduce ad un allontanamento dal valore esatto matematico e reale, dando luogo ad una evidente distorsione del principio alla base di ogni pubblica gara, teso all'individuazione dell'offerta più "giusta".

La società ricorrente, quindi, evidenziava che la soglia del 17,9504% avrebbe portato all'aggiudicazione in suo favore, dato che il ribasso da lei offerto era pari al 17,95 e sopravanzava quello di 17,89% offerto dalla ICIM srl.

La società ricorrente, quindi, concludeva la sua esposizione richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato che statuiva nel senso da lei prospettato.

"II. Sotto altri profili: violazione, erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di calcolo della soglia di anomalia, nonché dell'art. 86 D.Lgs. 12.4.06, n. 163 – Eccesso e sviamento di potere, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio della massima partecipazione di concorrenti e di par conditio nelle gare di evidenza pubblica".

Non era possibile condividere neanche la tesi espressa dalla Commissione di gara nel verbale del 27 ottobre 2008, secondo cui il numero di decimali calcolati nel valore di "soglia" era pari al numero massimo dei decimali offerti dalle concorrenti (pari a tre), in quanto l'arrotondamento delle offerte dei singoli concorrenti in gara è elemento totalmente diverso dall'arrotondamento – da non eseguire – della soglia di anomalia, come evidenziato anche dall'Autorità di Vigilanza di settore e da giurisprudenza richiamata sul punto.

"III. Sotto ulteriori, diversi profili: violazione, erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di calcolo della soglia di anomalia, nonché dell'art. 86 D.Lgs. 12.4.06, n. 163 – Eccesso e sviamento di potere, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio della massima partecipazione di concorrenti e di par conditio nelle gare di evidenza pubblica".

Non si riscontrava alcun documento nella legge di gara che imponeva alla Commissione di fermarsi nel calcolo dei decimali relativi al valore delle medie e della soglia di anomalia, per cui la medesima Commissione non poteva attribuirsi tale potere.

Se pure la legge di gara avesse disposto in tal senso, essa sarebbe stata comunque illegittima perché avrebbe dato luogo ad una valutazione errata della congruità delle offerte in gara.

"IV. Violazione degli artt. 1 e segg. L. 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 97 Cost. In tema di giusto procedimento e di diritto del privato alla partecipazione allo stesso di trasparenza dell'azione amministrativa – Difetto assoluto di motivazione.".

Dalla documentazione in possesso della società ricorrente risultava che l'Amministrazione aveva modificato il proprio orientamento sul soggetto cui aggiudicare la gara, dapprima individuato proprio nella Blu Costruzioni srl e poi

nella ICIM srl, senza comunicare previamente tale intendimento all'interessata.

Si costituivano in giudizio il Comune di Leinì e la ICIM srl, rilevando l'infondatezza del ricorso e l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'aggiudicazione.

Con l'ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa Sezione, ritenendo di individuare profili di ragionevole fondatezza del ricorso, fissava l'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3, l.n. 1034/71.

Con il decreto presidenziale indicato in epigrafe era poi accolta la domanda cautelare interinale presentata dalla società ricorrente ex art. 245, comma 3, d.lgs. n. 163/06.

Con motivi aggiunti notificati il 2 gennaio 2009, la società ricorrente chiedeva anche l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva nel frattempo conosciuta, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 781 del 25 novembre 2008.

Avverso tale provvedimento la Blu Costruzioni srl lamentava:

“A) Vizi della Determinazione del Responsabile del settore LL.PP datata 25.11.08, n. 781 di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva, conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti di esclusione della ricorrente Blu Costruzioni srl dalla relativa aggiudicazione provvisoria alla contra interessata I.C.I.M. srl e del corrispondente verbale di valutazione delle offerte e di aggiudicazione lavori”.

In virtù delle illegittimità lamentate con il ricorso introduttivo, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti era viziato in via derivata.

“B) Vizi propri della Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP datata 25.11.08, n. 781 di aggiudicazione definitiva.

1) Violazione di legge (art. 1 e art. 21 septies, L. 7.8.90, n. 241) e dei Principi, anche costituzionali (art. 97 Cost.), di trasparenza, di buon andamento, di giusto procedimento e di correttezza – Eccesso di potere per inesistenza dell'atto amministrativo, difetto dei presupposti in diritto e in fatto, sviamento e carenza di potere – Assoluto difetto di motivazione”.

La società ricorrente rilevava che la determinazione in questione era formalmente intervenuta, mediante pubblicazione, in data 10 dicembre 2008, successiva a quella dell'ordinanza cautelare di questa Sezione che doveva comunque inibire l'Amministrazione dal proseguire nella procedura.

“II. Sotto diversi profili: violazione, erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di calcolo della soglia di anomalia, nonché dell'art. 86 D.Lgs. 12.4.06, n. 163 – Eccesso e sviamento di potere, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio della massima partecipazione di concorrenti e di par conditio nelle gare di evidenza pubblica”.

La società ricorrente riprendeva il primo motivo del ricorso introduttivo in ordine alla illegittimità del metodo di calcolo della soglia di anomalia che si era fermato ad un certo numero di decimali.

Mediante specifiche tabelle comprendenti tutte le offerte, la società ricorrente evidenziava la differenza dei valori con la considerazione dei vari decimali, che davano luogo ad un calcolo tanto più esatto quanto più alto era il numero di essi.

“III. Sotto altri profili: violazione, erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di calcolo della soglia di anomalia, nonché dell’art. 86 D.Lgs. 12.4.06, n. 163 – Eccesso e sviamento di potere, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio della massima partecipazione di concorrenti e di par conditio nelle gare di evidenza pubblica”.

La società ricorrente riprendeva il secondo motivo del ricorso introduttivo, lamentando l’illegittimità della tecnica che prevedeva arrotondamenti per il calcolo della soglia di anomalia, operazione diversa dal calcolo della media delle offerte.

“IV. Sotto ulteriori, diversi profili: violazione, erronea e falsa applicazione della disciplina in materia di calcolo della soglia di anomalia, nonché dell’art. 86 D.Lgs. 12.4.06, n. 163 – Eccesso e sviamento di potere, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio della massima partecipazione di concorrenti e di par conditio nelle gare di evidenza pubblica”.

La Blu Costruzioni srl riprendeva il terzo motivo del ricorso introduttivo, lamentando che la Commissione di gara, in assenza di esplicita indicazione della legge di gara, si fosse arrogata il potere di procedere ad arrotondamenti nel calcolo della soglia di anomalia., oltretutto dopo l’apertura delle offerte delle concorrenti.

“V. Violazione degli artt. 1 e segg. L. 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 97 Cost. in tema di giusto procedimento e di diritto del privato alla partecipazione allo stesso di trasparenza dell’azione amministrativa – Difetto assoluto di motivazione.”.

La società ricorrente riprendeva il quarto motivo del ricorso introduttivo, evidenziando che, dalla documentazione in suo possesso, risultava che l’Amministrazione aveva modificato il proprio orientamento sul soggetto cui aggiudicare la gara, dapprima individuato proprio nella Blu Costruzioni srl e poi nella ICIM srl, senza comunicare previamente all’interessata tale intendimento.

Nell’insistere nella richiesta di risarcimento del danno, la Blu Costruzioni srl riteneva che l’auspicato accoglimento del ricorso avrebbe consentito la diretta e immediata assegnazione dell’appalto nei suoi confronti e insisteva solo in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente.

In prossimità della pubblica udienza le parti depositavano ulteriori memorie difensive a sostegno delle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009, dopo discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.

In data 16 gennaio 2009 era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

## DIRITTO

Il ricorso e i motivi aggiunti si palesano fondati.

Il Collegio infatti concorda con la prospettazione della società ricorrente illustrata nei primi due motivi del ricorso introduttivo, ripresi nel secondo e terzo motivo aggiunto.

Fermo restando il dato di fatto, incontestato dalle parti e oggettivamente verificabile, secondo cui non era contenuta nella legge di gara alcuna indicazione in ordine alle modalità di calcolo della soglia di anomalia legata al numero di decimali da considerare, si rileva che la Commissione di gara ha scelto di fermare il numero dei decimali relativo al valore della soglia di anomalia a tre, corrispondente al numero massimo di decimali proposti nei ribassi offerti.

Più che ad un “arrotondamento”, quindi, il quale generalmente consiste nel riportare un valore frazionato in quello intero immediatamente inferiore o superiore, la Commissione di gara ha dato luogo ad un calcolo della soglia di anomalia limitato, nel suo ammontare, ad un valore specifico dato dalla considerazione di un numero di decimali pari a quello massimo riscontrabile nelle offerte.

Sul punto il Collegio ritiene di concordare con le posizioni assunte dalla società ricorrente e sulla necessità di rendere neutra la tecnica di calcolo della soglia di anomalia, così che la stessa non crei un discrimine, a seconda del metodo usato, per la conseguente esclusione dopo la sua applicazione (Cons. Stato, Sez. V, 11.12.07, n. 6402 e Sez. VI, n. 1277/03).

In sostanza, la “soglia” di anomalia, soprattutto nel silenzio sul punto della legge di gara, esprimendo un mero valore matematico percentuale, deve essere precisa e neutra, tanto da non influire sulla ammissibilità delle offerte in ragione di una sua manipolazione artificiale.

Arrotondamenti e interruzioni dei decimali non devono essere idonei a influire sul giudizio di congruità e affidabilità delle offerte al massimo ribasso, in ragione del principio generale teso alla scelta del “miglior concorrente”.

La stessa previsione normativa di cui all’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/06 applicabile al caso di specie, richiama la valutazione di congruità delle offerte riferita alla “media aritmetica”, che la giurisprudenza ha ritenuto qualificare come grandezza matematica oggettivamente determinabile che non prevede, per sua natura, correzioni o aggiustamenti di sorta, perché tendente ad individuare un profilo quanto più esatto possibile (Cons. Stato, Sez. V, n. 6402/07 cit.).



Arrotondamenti o, come nel caso di specie, limitazioni del numero dei decimali derivanti dal calcolo conseguente al metodo di cui all'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/06 cit. costituiscono illegittime forzature del dato normativo e del principio di individuazione della migliore offerta in base al calcolo di parametri il più possibile esatti.

Ben differente è la metodologia di calcolo della media delle offerte che, proprio per essere più aderente possibile alla realtà, non può che prevedere il numero massimo di decimali proprio delle stesse.

La commistione del metodo di calcolo della media delle offerte, legata al numero di decimali contenuto nelle stesse, con quello necessario per individuare la soglia di anomalia – come illegittimamente effettuata nel caso di specie dalla Commissione di gara – ha dato luogo al risultato contestato dalla società ricorrente che ha visto applicare un metodo non neutro di individuazione del valore di “soglia” che ha portato alla sua esclusione.

In tal senso, quindi, anche le difese del Comune e della controinteressata, che richiamano giurisprudenza legata alle metodologie di individuazione della media delle offerte e non della soglia di anomalia, non possono essere utilizzate nel caso di specie.

Nel caso di specie è evidente invece, anche in base alle tabelle ricostruttive evidenziate dalla società ricorrente, che un metodo di calcolo della “soglia” più preciso, contemplante un numero maggiore di decimali, avrebbe mutato il corrispondente parametro di riferimento, nel senso di individuare con maggiore esattezza la congruità dell'offerta della Blu Costruzioni srl.

La commistione dei metodi sopra descritti ha invece portato alla conseguenza di falsare il risultato della gara e ciò non può essere consentito, dato che l'offerta del concorrente deve essere valutata per il valore che esprime oggettivamente e non in relazione alla metodologia di calcolo usata per individuare la soglia di anomalia (Cons. Stato, Sez. VI, 7.11.06, n. 6561).

Sotto tale profilo, quindi, appare fondato quanto dedotto con il primo motivo di ricorso e con il secondo motivo aggiunto.

Conseguentemente appare fondato anche quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, ripreso nel terzo motivo aggiunto, in quanto la Commissione di gara, per quanto sopra evidenziato, ha illegittimamente confuso il metodo di calcolo della media delle offerte, basato sul numero di decimali massimo proprio delle stesse, con quello di calcolo della soglia di anomalia, che non può essere soggetto ad arrotondamenti o limitazioni dei decimali in quanto proiettato all'individuazione di un valore numerico percentuale il più possibile esatto in relazione al contenuto delle offerte stesse.

La fondatezza dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo e quarto motivo (rispettivamente anche quarto e quinto motivo aggiunto), in ordine al potere della Commissione, e non della stazione appaltante, di disporre

la lamentata limitazione del numero di decimali ed in ordine alla mancata comunicazione di un presunto mutamento in corso di gara del risultato finale.

Di conseguenza fondato appare anche il primo motivo aggiunto tendente a evidenziare l'illegittimità in via derivata dell'impugnata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 781 del 25.11.2008, che pertanto deve esser annullata per questo motivo, con assorbimento di quanto dedotto sub B)I) dei motivi aggiunti per evidenziare l'illegittimità di tale determinazione sotto altro ulteriore profilo.

Non può essere annullato l'impugnato parere legale richiamato nella suddetta determinazione, non concretandosi tale parere in un provvedimento amministrativo ma essendo un mero atto endoprocedimentale richiamato dall'Amministrazione.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Tale annullamento comporterà l'obbligo per la stazione appaltante di rivalutare la soglia di anomalia secondo quanto qui illustrato e ciò comporta di per sé la possibilità per la società ricorrente di aggiudicarsi la gara, con conseguente inesistenza di profili di danno valutabili nella presente sede.

Non è possibile infine pervenire alla declaratoria del "diritto" della Blu Costruzioni srl all'aggiudicazione dell'appalto in questione, non essendovi un "diritto" in tal senso ma solo un interesse legittimo pretensivo, che dovrà essere eventualmente soddisfatto dall'Amministrazione in sede di rinnovazione della gara a partire dal momento del calcolo della soglia di anomalia.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1<sup>^</sup>:

1) accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione della società ricorrente e la determinazione n. 751 del 25.11.2008 ivi impugnate;

2) rigetta le ulteriori domande della società ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO